



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA SINDACALE

N° 13 DEL 31/03/2021

Proposta N° 14 del 30/03/2021

OGGETTO:	MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NEL PERIODO DAL 01 APRILE 2021 AL 30 APRILE 2021.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta -spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" (di seguito Accordo di Bacino Padano), che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il

miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- l'Accordo di Bacino Padano, all'art. 2, comma 1, lettera g) e all'art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – del 11 agosto 2020 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano;
- in data 28 settembre 2020 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) -presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure previste nell'Accordo di Bacino Padano;
- con deliberazione della G.R. del Veneto n. 1855 del 29.12.2020, veniva approvata la "revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale" e che a seguito di detto provvedimento, in vigore dal 01 gennaio 2021, il Comune di Bussolengo è inserito nella zona IT0521 (ex IT0512), per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici: polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA (idrocarburi policiclici aromatici), benzene e ozono;

RILEVATO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- a seguito di detta sentenza, lo Stato Italiano, è stato condannato per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e che il Comune di Bussolengo (IT0512) ora inserito nella zona IT0521 con la nuova classificazione, rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- per effetto di detta sentenza, la Regione del Veneto con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, ha emesso un Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, approvando un Pacchetto 2021 - 2023 contenente le misure straordinarie, presentate nel corso del C.I.S. - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 10 marzo 2021, con l'obiettivo di ridurre, entro i limiti ed i parametri di legge, i superamenti per quanto riguarda il PM 10;
- in data 17 marzo 2021 si è svolto in modalità telematica, un T.T.Z. organizzato dalla Provincia di Verona, al fine di illustrare le disposizioni e le misure contenute nella D.G.R. del Veneto n. 238/2021, alla presenza dei rappresentanti della Regione che hanno illustrato e fornito indicazioni sull'applicabilità delle nuove disposizioni regionali;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto scaturito dal T.T.Z. del 17 marzo 2021, procedere all'adozione delle nuove misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico ed in particolare da PM 10, intervenendo sulle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa, sulle combustioni all'aperto nonché sulle attività di spandimento di liquami zootecnici;

VISTI:

- il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;
- la seduta del C.I.S in data 11 agosto 2020 e gli incontri di coordinamento tra i comuni capoluogo;
- la seduta T.T.Z. in data 28 settembre 2020;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017 n. 836

- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 290, comma 4;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 43 del 05/10/2020;

ORDINA

in tutto il territorio comunale dal 01 aprile 2021 al 30 aprile 2021 il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:

1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa -legna cippato pellet- (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla **classe 3 stelle**;
2. divieto di effettuare **combustioni all’aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
3. divieto di effettuare **falò rituali e fuochi d’artificio** a scopo di intrattenimento;
4. divieto di climatizzare i seguenti **spazi dell’abitazione** o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 - rosso

- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione emissiva inferiore alla **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

inoltre, è fatto

OBBLIGO

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata** ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - a **massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW **pellet** che oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme

alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- in caso di raggiungimento del livello di allerta 1- arancio e del livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili nonché degli edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1°C.

INVITA

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, come proposto nell'iniziativa congiunta dei comuni capoluogo della Regione Veneto "Attenti alle porte".

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio (D.lgs del 02/07/2010 n. 1043 e D.P.R. del 24/11/1971, n. 1199).

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

IL SINDACO

BRIZZI ROBERTO / INFOCERT SPA